



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	107
DATA	22/11/2023

OGGETTO:

NOMINA LEGALE PER COSTITUZIONE IN SEDE STRAGIUDIZIALE E/O GIUDIZIALE DELL'ENTE NEL RICORSO RELATIVO ALLA SENTENZA N. 591/2023 DELLA CAUSA PROMOSSA DALLA BFF BANK. IMPEGNO DI SPESA. CIG N° Z323D59FDA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO la notifica della sentenza n. 591/2023 emessa dal Tribunale di Pisa, protocollata al n. 28595 del 06/10/2023;

VISTA la delibera di G.C. n. 125 del 07/11/2023 con cui si autorizza la costituzione in sede stragiudiziale e/o giudiziale dell'Ente nel ricorso relativo alla sentenza sopra citata al fine di salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti;

VISTA la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni laddove è specificato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza“. All'intuitus personae la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato. E alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico;

VISTA la sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Lazio, 8 giugno 2021, n. 509 che tra l'altro sancisce la legittimità degli affidamenti di incarichi legali effettuati, sotto il triplice profilo della non necessità di una procedura concorrenziale per affidarli, del rispetto, comunque, nell'affidamento dei criteri di trasparenza ed economicità e dell'inesistenza di personale interno all'ente idoneo a svolgere gli stessi;

DATO ATTO che questo Ente non dispone di avvocatura civica interna né di adeguate figure professionali idonee ad assicurare la difesa delle posizioni giuridiche dello stesso e pertanto si rende necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno;

DATO ATTO che per l'incarico in questione, in ragione del valore della controversia, è stata formulata richiesta di preventivo allo studio legale Avv. Carrozza - Pignatelli con sede in Pisa in via Santa Cecilia n. 16, che risulta in possesso delle competenze necessarie per l'espletamento dell'incarico come risulta da CV, agli atti;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto a questo ente protocollato al N. 32682 del 17/11/2023 per un importo complessivo di € 2.188,68 e ritenuto lo stesso congruo in quanto calcolato con riferimento al valore del contenzioso stabilito nello scaglione inferiore a quello effettivo ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al decreto 147/2022;

VISTO il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per la Campania - che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO dell'assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e del provvedimento finale ai sensi dell'art.6-bis della L.241/90 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma di € 2.188,68 al Cap. 200/000 denominato -Spese per liti ed atti a difesa ragioni del comune-, del Bilancio di previsione 2023/2025;

DATO ATTO che per tale spesa è stata aperta la posizione CIG n° Z323D59FDA;

DATO ATTO che in applicazione della nuova contabilità armonizzata il legale incaricato è tenuto ogni anno a confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato preso l'impegno originario al fine di consentire l'eventuale reimputazione in esercizio successivo o a quello nel quale l'obbligazione viene a scadenza e a comunicare la sussistenza di passività potenziali per l'ente in ragione dell'andamento del contenzioso;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- L’ art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- La Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314,
- Il D. Lgs n. 104/2010 “Codice processuale amministrativo”;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Sindaco N.6/2020 con la quale la Dr.ssa Mattera è stata nominata responsabile dell’Area Affari legali;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse quali parti integrati e sostanziali del presente atto
2. Di affidare allo studio legale Avv. Carrozza - Pignatelli con sede in Pisa in via Santa Cecilia n. 16, l’incarico di patrocinio legale per la risoluzione in sede stragiudiziale del contenzioso tra Comune e BFF BANK a seguito di Sentenza n. 591/2023;
3. Di impegnare la somma di € 2.188,68 al Cap. 200/000 denominato -Spese per liti ed atti a difesa ragioni del comune-, del Bilancio di previsione 2023/2025;
4. Di incaricare l’ufficio segreteria della sottoscrizione della convenzione e degli adempimenti in materia di Trasparenza conseguenti al presente provvedimento;
5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
6. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosanna Mattera;
7. Che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio e sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 gg

Il Segretario Comunale
MATTERA ROSANNA / Namirial
S.p.A./02046570426

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
MATTERA ROSANNA / Namirial
S.p.A./02046570426

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2023	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	01021.03.0002 00000	3011	2.188,68

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.